
Data

13-03-2023

Data 13-03-20 Pagina 46/48 Foglio 1/3



Via libera ai provvedimenti cautelari.
La disclosure su possibili difetti d'indipendenza diventa obbligatoria. I lodi stranieri diventano esecutivi. L'analisi e i dati della Camera Arbitrale di Milano

Così cambia l'arbitrato con la riforma della giustizia civile

MALES!

46

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quindicinale

Data 13-03-2023 Pagina 46/48

Pagina Foglio

2/3



La nuova riforma
non solo dà una
spinta verso la
modernizzazione
del sistema giustizia
in generale e
dell'arbitrato, ma porta
l'Italia a diventare un
Paese "arbitration
friendly"

Lo scorso primo di marzo sono entrate in vigore le nuove disposizioni per i procedimenti arbitrali depositati in Camera Arbitrale di Milano (Cam). La Legge di Bilancio ha infatti anticipato al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore della Riforma della giustizia civile (D. Lgs. 149/2022). Il nuovo Regolamento Arbitrale Cam ha recepito le novità introdotte e si applicherà a tutti i procedimenti avviati a partire da marzo 2023.

Diverse le modifiche introdotte. Anzitutto, salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri potranno adottare provvedimenti

cautelari, urgenti e provvisori, anche di natura anticipatoria. Come avviene dinanzi al Giudice statale, gli arbitri potranno pronunciare detti provvedimenti senza convocare la parte resistente, se dalla sua convocazione può derivare un grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. ferma la successiva tutela del contraddittorio. In secondo luogo, adesso, le parti possono chiedere all'Arbitro d'urgenza, arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale entro 5 giorni dal deposito dell'istanza, di adottare i provvedimenti cautelari; l'intera procedura si conclude entro 20 giorni; seguirà l'arbitrato di merito da instaurarsi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal deposito dell'istanza con la quale si è richiesto l'intervento dell'Arbitro d'urgenza.

Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, il legislatore ha previsto l'obbligo degli stessi di rivelare ogni circostanza che possa mettere in dubbio la propria indipendenza. Qui va detto che l'obbligo di disclosure è stato adottato dalla Camera Arbitrale di Milano nel suo Regolamento ben prima di questa riforma. Un'altra novità riguarda l'esecutività del lodo straniero: è prevista, infatti, l'immediata esecutività del decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna.

Questi interventi colmano una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello di altri ordinamenti e contribuiscono, secondo Cam, a creare nel Paese una legislazione più favorevole all'utilizzo dell'arbitrato, rendendo l'Italia una sede sempre più appetibile per lo svolgimento di procedure arbitrali internazionali.

L'opportunità di rivedere il regolamento è stata anche l'occasione per apportare alcune piccole modifiche, suggerite dalla prassi applicativa. Per esempio, è stato previsto l'ampliamento dei provvedimenti che, in forma anonima, possono essere pubblicati a fini scientifici; è rimasta ferma la possibilità per le parti di opporsi alla pubblicazione, entro il termine di 30 giorni decorrente dal deposito del lodo. Inoltre, è stato rivisto l'articolo dedicato al deposito degli atti introduttivi (domanda, risposta, replica) nel procedimento di arbitrato semplificato, dedicato ai casi meno complessi, che consente alle parti di giungere a un lodo entro 3 mesi dalla costituzione dell'Arbitro unico, con un risparmio di costi di circa il 30% rispetto al procedimento ordinario.

Sono rimaste invariate le norme poste a garanzia del principio del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa, così come è stato confermato il codice deontologico degli arbitrati, annesso al regolamento.

Anche il tariffario non è stato modificato, rimanendo dunque invariati sia gli onorari dell'istituzione sia gli onorari spettanti agli arbitri.

«Le controversie - dichiara

47

3/3





Stefano Azzali, direttore generale della Cam rallentano l'attività di un'azienda e, soprattutto se protratte nel lungo periodo, ostacolano gli investimenti e l'occupazione. Sempre più imprese negli ultimi anni stanno riconoscendo il valore dell'arbitrato, per la sua capacità di risolvere le liti in modo rapido e con costi certi e predeterminati». I dati degli ultimi quattro anni sembrano confermare questa posizione. In questo periodo, infatti, si è registrato un aumento del 28% delle domande di arbitrato Cam passate da 102 a 131. Il valore medio delle controversie è pari a 477 milioni di euro all'anno. Intanto, la durata dei procedimenti si è ridotta del 7%. Attualmente un procedimento dura in media 13 mesi.

I settori che registrano un maggiore ricorso all'arbitrato sono il societario (che pesa il 24% sul totale); l'affitto, vendita

e cessione del ramo d'azienda (pesa il 18%) e la fornitura di beni e servizi (17%).

«In questo contesto - conclude Azzali - la nuova riforma non solo dà una spinta verso la modernizzazione del sistema giustizia in generale e dell'arbitrato, colmandone alcune lacune, ma soprattutto porta l'Italia a diventare un Paese "arbitration friendly". con effetti economici interessanti: finalmente si consente all'Italia di accrescere il proprio peso nel panorama dell'arbitrato internazionale, rendendo questo Paese una

sede sempre più appetibile per lo svolgimento di procedure arbitrali, contribuendo così all'attrazione degli investimenti esteri. Si tratta di una triplice elica per la nostra economia e per il sistema economico. Come tutte le riforme è certamente migliorabile, occorre ora stare attenti ad alcune declinazioni operative e ad alcuni passaggi delicati. Come Cam siamo pronti a fare la nostra parte e siamo a disposizione come tecnici della materia per valorizzare al meglio questo strumento, davvero utile al sistema giustizia e al sistema economico». (n.d.m.) p

Negli ultimi 4 anni, a Milano, c'è stato un aumento del 28% delle domande di arbitrato. Il valore delle controversie in un anno è a 477 milioni. La durata di una procedura è di 13 mesi